

**ALLEGATO A alla Dgr n. 142 del 10 febbraio 2015**

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTI ZOOTECNICI) E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE), PRESENTATO DALLA "SOCIETÀ AGRICOLA ALZO S.N.C. DI BENEDETTI PIETRO & C." DA COMPLETARE ED ESERCIRE NEL COMUNE DI MOZZECANE (VR):

1. Rispettare le prescrizioni e la raccomandazione contenute nel decreto del Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente n. 231 del 28 novembre 2013, Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.), come confermato con nota della Sezione regionale Valutazione Impatto Ambientale n. 549137 del 23 dicembre 2014, ossia:
  - a. tutti gli impegni assunti dal proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;
  - b. entro sei mesi dall'avvio dell'attività dovranno essere effettuate campagne di analisi delle emissioni odorigene e di rumore provenienti dall'intero impianto di trattamento dei liquami (dal digestore al sistema filtrazione), sia sottovento che nei pressi dei possibili bersagli più prossimi. Le modalità saranno preventivamente concordate con ARPAV. Le analisi odorigene riguarderanno almeno i seguenti parametri: ammoniacale, solfuri, mercaptani, SOV. Dei risultati di tali campagne dovrà essere trasmessa una relazione alla Provincia di Verona, al Comune di Mozzecane e ad ARPAV. Qualora i risultati delle indagini riguardanti le immissioni di odori e di rumore mostrassero un impatto significativo, il gestore provvederà a realizzare ulteriori interventi mitigativi, dandone comunicazione alla Provincia, al Comune e ad ARPAV.
  - c. qualora i risultati delle indagini riguardanti le immissioni di odori e di rumore mostrassero un impatto significativo, sentita ARPAV, la Provincia chiederà la ripetizione delle indagini entro i sei mesi successivi.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Verona, Servizio tutela e valorizzazione ambientale, pervenuto con nota protocollo n. 522537 del 19 novembre 2012, relativamente a:
  - a. emissioni acustiche dell'impianto: effettuare, entro tre mesi dalla messa in esercizio dell'impianto, un monitoraggio sulle emissioni acustiche prodotte, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, nel periodo diurno e notturno, anche presso le abitazioni nel raggio di 500 metri, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997, dal D.M.A- 11 dicembre 1996 e dalla legge n. 447/95 e dal Piano di Zonizzazione Comunale. I risultati vanno inviati al Comune per attestare il rispetto delle norme sul rumore. In caso di non conformità, il gestore è tenuto ad effettuare una campagna di rilievi, adottando un piano di bonifica, contenente gli interventi e i tempi di esecuzione, da sottoporre ad approvazione da parte di Comune e ARPAV;
  - b. scarico in corso d'acqua superficiale dell'impianto di depurazione:
    - il pozzetto di campionamento dev'essere posizionato a valle della vasca di accumulo e a monte del punto di congiungimento con le acque meteoriche provenienti dal bacino di laminazione;
    - il controllo analitico dello scarico dovrà evidenziare il rispetto della Tabella 1, allegato B (scarico in acque superficiali) del Piano regionale di Tutela delle Acque;
    - sottoporre lo scarico delle acque del depuratore ad un controllo analitico trimestrale, mantenendo le analisi a disposizione del personale di vigilanza, verificando almeno i seguenti parametri: S.S.T., pH, Azoto ammoniacale (come NH<sub>4</sub>), Azoto Nitrico (come N), Azoto Nitroso (come N), Cloruri (come Cl), BOD<sub>5</sub> (come O<sub>2</sub>), COD (come O<sub>2</sub>), Fosforo Totale (come P), Rame, Zinco, Cloruri, Solfati e Escherichia coli.
3. Attenersi alle indicazioni contenute nella presa d'atto di modifica non sostanziale relativa all'Autorizzazione integrata ambientale dell'allevamento, della Provincia di Verona Settore Ambiente, Servizio difesa suolo, pervenuta con nota protocollo n. 333225 del 18 luglio 2012, con la quale "si

rammenta alla Società agricola Alzo che è tenuta ad aggiornare la Comunicazione nitrati almeno 30 giorni prima della gestione degli effluenti secondo le modalità previste nel progetto”.

4. Rispettare le prescrizioni, contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. ministeriale n. ITV/III/6936/15234/RA dell’ 11 luglio 2012), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 330462 del 17 luglio 2012, ossia:
  - a. gli eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione che saranno rilevati durante l’esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
  - b. gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
  - c. i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
  - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione siano indipendenti da quelli dell’Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
  - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., rispondano alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
  - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
  - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso. Entro tre anni da quest’ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
  - h. l’esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
5. Rispettare le prescrizioni contenute nell’accettazione “Preventivo di connessione” (codice di rintracciabilità n. T0274506), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell’energia elettrica alla (protocollo Enel-Dis-17/06/2011-0961199).
6. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole per la connessione alla rete dell’impianto espresso dalla Provincia di Verona, Area manutenzione del patrimonio edilizio e rete viaria provinciale, allegato alla nota protocollo n. 297761 del 27 giugno 2012, e in particolare al punto 5) parere di massima favorevole in merito alle opere che coinvolgono la strada provinciale n. 3 “Mediana” ossia:
  - a. la realizzazione di recinzioni dovrà rispettare quanto previsto dal Codice della strada e posizionata quindi a una distanza mai inferiore a 3 metri dal limite della proprietà provinciale;
  - b. per la realizzazione di eventuali scavi in banchina o carreggiata della strada provinciale dovrà essere presentata specifica istanza alla Provincia di Verona, Servizio Viabilità.
7. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere positivo (protocollo n. 369455 del 3/09/2014) della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, vista la nota della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto - Nucleo operativo di Verona, nella quale conferma l’obbligo di denunciare tempestivamente alla medesima eventuali rinvenimenti archeologici, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 42/2004:
  - a. intensificazione e ridefinizione delle mitigazioni vegetali disposte al confine di proprietà e utilizzo sia di specie vegetali ad alto fusto, sia di specie arbustive, tutte autoctone e di origine forestale, a mascheramento completo degli impianti ed intensificare in quantità, in modo da produrre uno skyline di varietà adeguata a simulare una zona boscata.
  - b. tutte le specie siano impiantate contestualmente alla realizzazione del progetto e ad uno stadio di vegetazione, per quanto tecnicamente possibile, già maturo.
  - c. curare la manutenzione fino al completo attecchimento e comunque per un periodo non inferiore a tre anni, prevedendo anche la sostituzione degli esemplari morti.
  - d. i filari di alberi previsti lungo il perimetro dell’impianto dovranno privilegiare chiome larghe utilizzando la tipologia già presente nella zona e visibile nelle foto contenute nella relazione paesaggistica, al fine di mascherare quanto più possibile l’impianto retrostante;

- e. come opera di compensazione paesaggistica sia riprodotta la vegetazione tradizionalmente già presente lungo i corsi d'acqua minori nel tratto del "Rio Condotta" entro i 150 mt. dall'area di progetto.
8. Rispettare le condizioni contenute nella Convenzione approvata con Decreto del M.I.T. protocollo n. SVCA-MIT-0009455-P del 19/11/2013, nonché nell'Atto aggiuntivo alla medesima Convenzione sottoscritta dalla "Società agricola Alzo s.n.c. di Benedetti Pietro & C." e dalla società "AutoCamionabile della Cisa s.p.a.", trasmessa alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 493766 del 20/11/2014, ossia:
    - a. l'unica indennità conseguente all'esecuzione dei lavori di realizzazione del raccordo autostradale sarà l'indennità di esproprio relativa alle aree impegnate che verrà determinata sulla base di quanto contenuto nel Progetto Definitivo 2005 e nel relativo Piano particellare di esproprio nonché delle vigenti norme in materia;
    - b. eventuali costi per lo spostamento delle interferenze create a seguito della costruzione dell'impianto di produzione di energia dovranno essere a totale carico della Società agricola Alzo;
  9. Trasmettere entro 30 giorni dalla stipula, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) l'Atto aggiuntivo sottoscritto dal M.I.T. alla medesima Convenzione sopra citata.
  10. Realizzare l'impianto di produzione di biogas ed energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  11. Realizzare le opere e le infrastrutture connesse all'impianto (elettrdotto, impianto nitro-denitro e depurazione) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  12. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
    - a. termostatazione fermentatori anaerobici (2.078 MWh/anno);
    - b. strutture agricolo-produttive (857 MWh/anno).In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  13. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la Società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
  14. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
  15. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1337 del 17/07/2012 (Linee Guida e disposizioni operative per l'applicazione del Regolamento CE 1069/2009) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti [...]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
  16. Con riferimento al precedente punto, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Sezione regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
  17. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.

18. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e al Comune di Mozzecane (VR).
19. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
20. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
21. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Mozzecane (VR) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
22. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 2.256 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
23. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
24. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
25. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
26. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
27. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., ossia:

Parametro	Limite
COT	150 mg/Nm <sup>3</sup>
CO	800 mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	500 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl)	10 mg mg/Nm <sup>3</sup>

28. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona).
29. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
30. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
31. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.

32. Rispettare le disposizioni amministrative regionali in materia di utilizzo agronomico della biomassa in uscita dai fermentatori (effluenti zootecnici misti a biomassa vegetale dedicata - PAE), con riferimento ai calcoli degli apporti di azoto all'ettaro previsti nell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e succ. modif. e integraz..
33. Limitatamente agli impianti alimentati, in proporzioni variabili da materie fecali e biomassa vegetale dedicata, nell'utilizzazione agronomica del digestato, così come definito dall'articolo 52 della legge 7 agosto 2012, n. 134, adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto dal D.M. 7 aprile 2006 e ss. mm. e ii. nonché dell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e ss. mm. e ii.
34. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
35. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
36. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
37. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e alla Sezione Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
38. Comunicare alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), al Comune di Mozzecane (VR) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) la data di messa in esercizio dell'impianto. Per messa in esercizio dell'impianto s'intende la data di accensione del motore/cogeneratore.
39. Contestualmente trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) copia del Certificato Prevenzione Incendi rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Verona ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al medesimo Comando.
40. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Verona) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
41. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Verona), la visura camerale aggiornata.
42. Trasmettere alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
43. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Sezione Agroambiente e Sezione Energia) e al Comune di Mozzecane (VR) la data di dismissione dell'impianto.
44. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
45. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Sezione Agroambiente), prima dell'inizio di lavori, una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (D.G.R. n. 253/2012), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti della Conferenza di servizi, il cui importo è stato stimato in euro 244.646,68 (duecentoquarantaquattromilaseicentoquarantasei/68), maggiorata del 10 % dei costi, per oneri fiscali e spese tecniche ai sensi della DGR n. 253/2012.

Si prescrivere, altresì, alla “Società agricola Alzo s.n.c. di Benedetti Pietro & C.” il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona (protocollo n. U.0010330.30-07-2014, pratica VV.F. n. 75562 del 29 maggio 2014).